



VINCENZO QUARATINO
NOTAIO
VERONA - Via Adigetto n. 45
Tel. 045.8035988 - Fax 8000639

039

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

REP. 89555

RACC. 14211

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno mille novecentonovantasei, il giorno diciotto del mese
di giugno.

In Verona, nel mio studio alla Via Adigetto n. 45.

Avanti a me QUARATINO Dr. VINCENZO, Notaio residente in Verona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di

Verona, sono personalmente comparsi i signori:

BRAGANTINI ROBERTA, nata a Verona (VR) il 30 marzo 1967, residente a Illasi (VR), Via Matteotti n. 20, casalinga,

Codice Fiscale BRG RRT 67C70 L781R;

CASTIONI ANGIOLINO, nato a Bussolengo (VR) il 15 giugno 1962, residente a Sommacampagna (VR), Via Del Lavoro n. 22, agente della Polizia di Stato,

Codice Fiscale CST NLN 62H15 B296P;

GREGGIO GIUSEPPE, nato a Brunico (BZ) il 23 dicembre 1950, residente a Caldiero (VR), Via Musi n. 13, operaio,

Codice Fiscale GRG GPP 50T23 B220M;

MANOLI GRAZIANO, nato a Monselice (PD) il 13 settembre 1945, residente a Verona (VR), Via E. Salgari n. 2, religioso,

Codice Fiscale MNL GZN 45P13 F382X;

SAGGIORO GIANCARLO, nato a Verona (VR) il 24 gennaio 1969, residente a Palu' (VR), Via F.lli Bettini n. 11, operaio,

Codice Fiscale SGG GCR 69A24 L781D;

TREGNAGHI MARINA, nata a Colognola ai Colli (VR) il 9 feb-

VERONA 20 JUN 1996

Reg. 75020	4043	pubblici serie 1 ^a
Trs.	1. S.	1. M.
Cat.		IL CASSIERO

IL DIRETTORE REGISTRAZIONE
(Ligori)

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

040

braio 1961, residente a Colognola ai Colli (VR), Via Pescheria n. 8, insegnante,

Codice Fiscale TRG MRN 61B49 C897L;

CORRADI PATRICE, nato a Langon - Francia (EE) il 2 novembre 1956, residente a Caldiero (VR), Via Villa Trezza n. 10, operaio,

Codice Fiscale CRR PRC 56S02 Z1100;

Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa e concorde rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni al presente atto, convengono quanto segue:

1) E' costituita tra essi comparenti una Associazione di volontariato sotto la denominazione "Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione", siglabile in "N.A.D.I.A.", con sede in Colognola ai Colli (VR), Via Pescheria n. 8.

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro, e persegue fini di solidarietà civile, culturale, sociale.

2) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3) L'Associazione ha l'oggetto e sarà regolata in base alle norme poste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, il cui testo, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e dagli stessi approvato, viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

4) La quota associativa, per il primo anno, viene fissata in

Lire 15.000 (quindicimila), somma che tutti i soci dichiarano di aver già versato.

Pertanto il patrimonio iniziale dell'associazione è di Lire 105.000 (centocinquemila).

5) A comporre per i primi tre anni il Comitato Direttivo, che viene stabilito di 5 (cinque) membri, vengono eletti i costituiti signori:

- Castioni Angiolino, Presidente,
- Greggio Giuseppe, Vice Presidente,
- Tregnaghi Marina, membro,
- Bragantini Roberta, membro,
- Corradi Patrice, membro.

9) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione e, per quanto occorre, dei soci costituenti, solidalmente.

10) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento dell'Associazione presso le competenti Autorità amministrative e quelle intese all'acquisto, da parte dell'Associazione, della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Comitato direttivo viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Onorario	40000
Archivio not.	4000
Copia reg.	6000
Copia Volt.	/
Copia trascr.	/
Copia esec.	/

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a macchina sotto la mia direzione su un foglio per pagine tre e sin qui della quarta, del quale, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono, con me Notaio.

Monsolfen

Saggiori Giacomo

Grenghi Marine

Stierini Oreste

Cristi Antoni

Brugolin Robert

Carval. Patrizio

notto. Sordi



Allegato "A" n° 36
N. rep. 88555 N. racc 14211



STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una libera associazione di volontariato denominata "Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione", siglabile in N.A.D.I.A.

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro, e persegue fini di solidarietà civile, culturale, sociale, la sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

SEDE

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Colognola ai Colli (VR) cap. 37030 Via Pescheria nr. 8.

L'indirizzo della sede potrà essere variato con semplice deliberazione del Comitato Direttivo, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Verona.

Per il raggiungimento dei fini sociali, in armonia con gli indirizzi del Comitato Direttivo, possono essere costituite Delegazioni Zonali su basi geografiche.

SCOPO

Art. 3) L'associazione riconosce come prioritaria la figura del bambino e la realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi, operando nel pieno rispetto della convenzione dell'U.N.O. sui diritti per l'infanzia. Si impegna:

a) favorire ogni azione che tenda dare una famiglia a bambini che ne siano privi, indipendentemente da condizioni etniche, razziali, sociali e religiose, ravvisando la famiglia elemen-

to fondamentale e insostituibile nel tessuto sociale.

b) operare in ogni forma per eliminare il problema dell'abbandono minorile, ovvero, ad alleviare il disagio del bambino abbandonato promuovendo qualsiasi azione idonea, collaborando con congregazioni missionarie presenti sul posto.

c) organizzare incontri, ricreativi e/o culturali tra le famiglie affinché ci sia un proficuo scambio di esperienze e informazioni. Sensibilizzare l'opinione pubblica organizzando incontri, dibattiti e convegni sul grave problema dell'abbandono minorile e dell'importanza dell'adozione come risposta efficace.

d) formare un patronato per le famiglie adottive e/o aspiranti con all'interno un aiuto legale, psicologico e sociale affinché non possa mancare nella famiglia adottiva l'aiuto necessario per vivere l'esperienza in tranquillità e serenità.

SOCI

Art. 4) Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché società ed enti, italiani e stranieri, che condividono le finalità dell'associazione e contribuiscono alla realizzazione.

I soci sono di tre categorie:

a) effettivi; possono richiedere l'iscrizione solamente famiglie adottive o aspiranti che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione stessa. Il nucleo familiare può essere



iscritto dietro versamento di una quota sociale annua, stabilita dal comitato direttivo, pari ad una persona fisica;

b) simpatizzanti; persone che condividono le finalità anche senza essere nella possibilità di adottare, la quota associativa annua sarà libera;

c) onorari; le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che l'assemblea su proposta del Comitato Direttivo, riterrà ammettere a far parte dell'associazione in virtù di particolari benemerenze.

Le varie quote sociali avranno durata di 12 mesi.

I soci operano solamente con spirito di solidarietà, in modo spontaneo e gratuito, senza alcun compenso, salvo eventuali rimborsi di spese vive, documentate per un importo massimo prestabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità.

L'indeginità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo quando il socio con comportamento attivo o passivo, danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o si comporti comunque in modo non conforme ai principi dettati dal presente statuto o derivati da decisione dell'assemblea del Comitato Direttivo o delle Delegazioni Zonali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6) Il patrimonio sociale è costituito dai mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione, dal fondo di riserva

e dalle eccedenze di bilancio fatto salvo il principio che

l'Associazione non persegue scopi di lucro.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali di iscrizione;
- b) dai proventi eventualmente derivati dalle varie attività;
- c) da ogni altra entrata avente carattere saltuario;

ORGANI E POTERI

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo,
- c) le Delegazioni Zonali.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8) L'assemblea, costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale, deve essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione della relazione del Comitato Direttivo. L'assemblea si riunisce su invito del Comitato Direttivo per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali.

Il Comitato Direttivo è altresì obbligato alla convocazione, entro quindici giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli iscritti, in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei presenti in seconda



pio che convocazione; delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

Only in caso di modifiche statutarie e di scioglimento è necessaria la presenza, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione dei 2/3 (due terzi) degli associati e l'approvazione avviene con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se componenti del Comitato Direttivo, ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di altri quattro soci, le deleghe devono essere conferite per iscritto.

Il nucleo familiare regolarmente iscritto in qualità di socio effettivo ha diritto ad un voto per ogni persona fisica che abbia compiuto 18 anni di età.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 9) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dai soci per la durata di un triennio.

I componenti del comitato direttivo sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il comitato direttivo salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente un Vice Presidente ed un Segretario-tesoriere, i restanti assumono la carica di consiglieri.

Nel caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del comitato direttivo, i restanti provvederanno a nominare un socio che lo sostituisca, la nomina dovrà però essere convalidata dall'Assemblea nella prima riunione.

Al Comitato Direttivo è demandata la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il comitato direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 10) Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Comitato Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo salvo rettifica da parte di questo nella prima riunione.

TESORIERE SEGRETARIO

Art. 11) Il tesoriere-segretario deve tenere i libri contabili, predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali, provvedere ai pagamenti, operando sui conti intestati all'Associazione con facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed emettere assegni.

di un
nno a
à però
lancio
asso-
della
tivo e
Vice
nfron-
libere
rgenza
ttifi-
tabi-
dare
leggi
esta-
conti

Il tesoriere-segretario potrà delegare a terzi, anche non soci, la facoltà di svolgere operazioni bancarie e quindi operare sui conti correnti intestati all'Associazione ed emettere assegni.

DELEGAZIONI ZONALI

Art. 12) Le delegazioni zonali fungono da sedi staccate dell'associazione e/o da gruppi operativi diretti a sviluppare una particolare attività che sia di interesse per l'associazione. Il numero delle delegazioni zonali ed i settori operativi verranno determinati con delibera dell'assemblea.

Spetta al comitato direttivo la nomina dei capi-delegazione tra i propri membri e tra gli altri soci che siano ritenuti del comitato idonei a rivestire tale qualifica.

I capi-delegazione, nell'ambito delle specifiche competenze, potranno validamente rappresentare l'associazione nei rapporti esterni.

Potranno inoltre partecipare alle riunioni del comitato direttivo con facoltà di esprimere pareri, senza però aver diritto al voto.

BILANCIO

Art. 13) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi

o i lasciti ricevuti e la descrizione analitica di tutte le voci di spesa e di entrata.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14) L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 8.

In caso di scioglimento, l'assemblea conferisce ogni avere in favore di Istituti Missionari che garantiscano il proseguimento dell'opera indicata in questo statuto, rendendo la scelta, che sarà motivata, di pubblica ragione mediante un'inserzione su almeno un giornale quotidiano.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia, in particolare si fa riferimento alla Legge quadro del Volontariato n° 266/91 e alla Legge Regionale n° 24/94.

Massimo

Saggiori Giacomo

Eugenetti Massimo

Giurini Girolamo

Carafa Carlo

Boccati Edoardo

Currucci Patrizio

Massimo

